





PROTOCOLLO D'INTESA PER UNA COLLABORAZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO DI MESSINA

 \mathbf{E}

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE

VISTO lo statuto dell'Università degli Studi di Palermo che all'art.1 individua tra le finalità "la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico" e all'art.3 sottolinea che l'Università "opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con le comunità scientifiche di riferimento anche a livello internazionale".

CONSIDERATA l'importanza di interventi e azioni mirati al sostegno delle attività di ricerca, all'incremento delle iniziative che promuovono il collegamento tra le università, i centri di ricerca e gli enti pubblici nella cura.

CONSIDERATA la volontà dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo di avviare una ricerca sperimentale dell'Unità Operativa OSTETRICIA E GINECOLOGIA denominata "Fattori di rischio ed esiti psicopatologici in gravidanza e nel periodo perinatale: un progetto di ricerca-intervento su madri e partner", i cui obiettivi sono esplicitati all'interno del progetto di ricerca-intervento allegato al presente documento.

VISTA la disponibilità del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ad aderire a tale progetto di ricerca-intervento, formalizzata attraverso le lettere di disponibilità allegate al presente protocollo.

L'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina con sede legale in Contrada Papardo, 98158 Messina - rappresentata dal Direttore Generale Dott. Firenze Alberto - designato di seguito come "AO Papardo" e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo con sede legale in Viale delle Scienze, ed. 15, 90128 Palermo rappresentato dal Direttore Prof. Gioacchino Lavanco designato di seguito come "DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA"







CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

L'AO Papardo e il DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA si impegnano ad attuare una collaborazione al fine di avviare una ricerca-intervento all'interno del progetto denominato "Fattori di rischio ed esiti psicopatologici in gravidanza e nel periodo perinatale: un progetto di ricerca-intervento su madri e partner" di seguito designato come "RICERCA" che vede coinvolti direttamente l'UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA e il DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA con sedi rispettivamente in Contrada Papardo, 98158 Messina e in Viale delle Scienze, Ed. 15, 90128 Palermo.

ARTICOLO 2 – RESPONSABILI SCIENTIFICI

La Dott.ssa *Maria Rita Infurna* dell'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Psicologia – e il Dott. Sebastiano Caudullo, Direttore di UOC Ostetricia e Ginecologia, – sono indicati come responsabili della ricerca.

Le parti si riservano la possibilità di istaurare collaborazioni con altri ricercatori ai fini di una migliore realizzazione della ricerca stessa.

ARTICOLO 3 – RIUNIONI E RAPPORTI DI RICERCA

Le riunioni di lavoro tra l'AO Papardo di Mesina e il DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA potranno avere luogo su domanda dei responsabili della ricerca.

Inoltre, il DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA provvederà a inviare a l'AO Papardo un resoconto di sintesi delle attività di ricerca con cadenza trimestrale, per monitorare eventuali situazioni di rischio psicopatologico.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLO STUDIO

Il presente protocollo d'intesa costituisce un accordo programmatico che non comporta alcun onere finanziario per le parti firmatarie.

Come controparte al coinvolgimento gratuito dei ricercatori del DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA nella RICERCA, l'AO Papardo si impegna a fornire il supporto tecnico e logistico per la realizzazione dello studio e il coinvolgimento delle donne in gravidanza e loro partner.

ARTICOLO 5 – RISERVATEZZA







Le parti si impegnano a non pubblicare né divulgare, in alcun modo, le informazioni scientifiche, tecniche e commerciali relative alle altre parti, al di fuori degli specifici risultati della ricerca e, in particolar modo, le conoscenze anteriori, relative alle altre parti, di cui potrebbero venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente protocollo d'intesa.

ARTICOLO 6 – PUBBLICAZIONI

Tutte le pubblicazioni e comunicazioni di informazioni, risultati e pratiche derivanti dalla ricerca, da parte di una delle parti, devono ricevere, per tutta la durata del presente protocollo e per i 6 mesi successivi alla sua conclusione, l'accordo scritto delle altre parti che si impegnano a rendere nota la decisione entro il termine massimo di un mese dalla ricezione della richiesta. Trascorso questo termine, in assenza di risposte, si considera concesso l'accordo.

Di conseguenza, qualunque progetto di pubblicazione o comunicazione sarà sottoposto al parere delle altre parti che potranno apportare modifiche qualora fossero presenti elementi tali da pregiudicare la ottimale diffusione dei risultati dello studio. Queste modifiche, tuttavia, non dovranno diminuire in alcun modo il valore scientifico della pubblicazione.

Tutte le pubblicazioni e comunicazioni dovranno riportare menzione della partecipazione di ogni parte alla realizzazione dello studio.

Gli art. 5 e 6 del presente protocollo d'intesa non ostacolano:

- l'obbligo, da parte dei soggetti partecipanti alla ricerca, di produrre resoconti delle proprie attività all'ente/organismo da cui dipendono;
- la comunicazione di risultati parziali o totali dello studio sotto forma di restituzione ai partecipanti alla raccolta dei dati;
- la pubblicazione di tesi di laurea e di dottorato da parte dei ricercatori che collaborano alla ricerca, restando valido, l'obbligo di menzione del loro nome nelle suddette pubblicazioni.

ARTICOLO 7 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE DEI RISULTATI

7.1 – Risultati anteriori o esterni alla RICERCA

I risultati ottenuti dalle parti prima della presente RICERCA restano di loro esclusiva proprietà.

I risultati, anche se relativi allo stesso oggetto di studio della presente RICERCA ma che non sono direttamente esito dei lavori previsti dalla presente RICERCA, restano di proprietà della parte che li ha ottenuti.

7.2 – Risultati della RICERCA – Principio di comproprietà

Fatte salve le riserve definite nei paragrafi seguenti e negli articoli riguardanti la disseminazione, i dati ed i risultati della RICERCA, esito diretto del contributo, anche individuale, dei partecipanti del DIPARTIMENTODI PSICOLOGIA e l'AO Papardo al presente studio appartengono a tutte le parti







che si impegnano a condividerle per un migliore raggiungimento delle finalità della RICERCA stessa.

ARTICOLO 8 – DURATA

Il presente protocollo d'intesa ha la durata di 2 anni a partire dalla firma delle parti. A conclusione di questo periodo può essere rinnovato mediante un nuovo accordo in cui siano specificate le ragioni del prolungamento.

Indipendentemente dalla scadenza del protocollo o dalla sua eventuale recessione, le disposizioni previste agli articoli 5 "RISERVATEZZA", 6 "PUBBLICAZIONI" e 7 "PROPRIETÀ E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI" restano in vigore.

ARTICOLO 9 – USO DEL NOME

Ciascuna delle parti si impegna a non fare uso del nome delle altre parti o di suoi membri, con qualunque finalità, anche di natura promozionale, e con qualunque mezzo di comunicazione, senza aver ottenuto preliminarmente l'accordo scritto della parte coinvolta.

ARTICOLO 10 – RECESSIONE

Il presente protocollo d'intesa può essere oggetto di recessione, di diritto, da parte di una delle parti, nel caso di non esecuzione da parte dell'altra, di uno o più obblighi contenuti nei diversi articoli. La recessione diventa effettiva dopo 3 mesi dall'invio della richiesta di recessione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, in cui si espongano i motivi della lamentela. Tali motivi non saranno ritenuti validi se, in questo arco temporale, la parte avrà soddisfatto gli obblighi o prodotto prove di un impedimento alla loro realizzazione per cause di forza maggiore.

La recessione del protocollo non esime le parti dal portare a termine gli obblighi definiti fino alla data di effettiva recessione.

ARTICOLO 11 – CONTENZIOSI

I contenziosi che potrebbero nascere a seguito dell'esecuzione o interpretazione erronea del seguente protocollo potranno essere, se non risolti preliminarmente con accordo tra le parti, riportati alla decisione della giurisdizione competente.

Si allega:

- Progetto di ricerca.







Palermo, / / 2022	
Letto, Confermato e Sottoscritto	
Per l'AO Papardo	Per il DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
Data:	Data:
Direttore Generale Dott. Alberto Firenze	Direttore Prof. Gioacchino LAVANCO